CAMERA DEI DEPUTATI N 1213

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(COSSIGA)

E DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BISAGLIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(PANDOLFI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1979, n 659, concernente durata dell'incarico di ispettore dei costi presso il Comitato interministeriale dei prezzi

Presentato il 31 dicembre 1979

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In data 25 settembre 1979 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato

L'articolo 31 del predetto disegno di legge prevede, tra l'altro, che il personale della Segreteria del Comitato interministeriale dei prezzi, che svolge prestazioni di stabile collaborazione con le mansioni ispettive ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n 896, è collocato a domanda nelle categorie del personale non di ruolo del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

In considerazione che il predetto disegno di legge alla data del 31 dicembre 1979 non avrà completato *l'iter* legislativo e poiché la previsione normativa dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, del testo modificato dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1077, non consente di prorogare altre due volte l'incarico conferito ai predetti ispettori dei costi, ne consegue che al 31 dicembre 1979,

n. 28 unità di tale personale dovrebbero essere allontanate dall'ufficio, con grave ed irreparabile danno sia per il funzionamento dei servizi che degli interessati stessi i quali vedrebbero vanificato il citato disposto dell'articolo 31.

Al fine di evitare le conseguenze di tale allontanamento, si è predisposto l'allegato decreto-legge che prevede la proroga dell'incarico conferito a quegli ispettori dei costi che alla data del 31 dicembre 1979 avranno completato o superato il periodo massimo previsto dalle vigenti norme.

Una siffatta proroga consentirebbe alla Segreteria generale del Comitato interministeriale prezzi di non privarsi di elementi ben preparati ed ormai molto esperti nell'analisi dei costi e, d'altra parte, costituirebbe un congruo termine entro il quale il disegno di legge, approvato il 25 settembre 1979, potrebbe concludere l'*iter* parlamentare.

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 659, concernente durata dell'incarico di Ispettore dei costi presso il Comitato interministeriale dei prezzi.

Decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 659, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 355 del 31 dicembre 1979.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare il periodo di scadenza dell'incarico svolto dagli ispettori dei costi, al fine di assicurare il funzionamento del Comitato interministeriale prezzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ART. 1.

Gli ispettori incaricati ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, possono, alla scadenza del periodo massimo previsto dall'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, essere confermati nell'incarico fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento del sistema di controllo dei prezzi.

La disposizione di cui al precedente comma si applica esclusivamente nei confronti degli ispettori che, alla data del 31 dicembre 1979, hanno completato il periodo massimo previsto dalle vigenti norme.

ART. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1979.

PERTINI

COSSIGA – BISAGLIA – PANDOLFI.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO.